RegioneEmilia-Romagna

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DIREZIONE GENERALE
CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNATURA ALLEGATA
REG PG/2024/1034567
DEL 20/09/2024

Al Comune di XXXX

OGGETTO: quesito in merito alla realizzabilità di un impianto di produzione di biometano - Riscontro.

Con il quesito trasmesso si chiedono chiarimenti in merito alla realizzabilità di un impianto di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli con capacità produttiva di 500 Smc/h in un'area sita nel Comune di XXXX.

Nel dettaglio, l'area interessata dall'impianto - collocata nel TU secondo le previsioni del piano predisposto sulla base della normativa previgente[1], ma permeabile e completamente destinata a seminativo, per un totale di oltre 5 ettari - si caratterizza anche per l'immediata vicinanza al centro abitato (a meno di 300 metri).

Preliminarmente occorre ricordare che le risposte ai quesiti rese dalla Struttura scrivente non entrano nel merito dei singoli casi concreti, ma riguardano esclusivamente gli aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Pertanto, nel precisare ulteriormente come la valutazione del caso specifico descritto appartenga all'esclusiva competenza dell'Amministrazione interessata, la Struttura scrivente si limita a richiamare la disciplina giuridica che appare applicabile alla fattispecie descritta nella richiesta di parere.

Com'è noto, la normativa vigente in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ed in particolare il punto 1.1. delle **LINEE GUIDA** approvate con il D.M. 10 settembre 2010 - prevede che la realizzazione di questi ultimi è compatibile con ogni destinazione urbanistica di zona e in particolare con quella agricola, con la conseguenza che non occorre alcuna specifica previsione di piano urbanistico per la localizzazione degli impianti stessi, potendo le "*sole Regioni e le Province autonome*" … "*porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17*".

[1] Ai sensi della L.R. n. 24/2017 tutti gli ambiti extraurbani devono essere considerati a tutti gli effetti aree agricole, potendo il territorio urbanizzato riguardare solo le aree edificate (art. 32, commi 2 e 3).

Pertanto, ai fini della localizzazione delle aree per l'installazione di impianti per la produzione di biometano, si dovranno seguire i criteri dettati dalla **DAL n. 51/2011**, in attuazione delle predette Linee guida statali.

Nel dettaglio, al **punto 3** della richiamata delibera sono indicate le **aree considerate non idonee (lettere A e B), idonee con limiti e condizioni (lettere C, D ed E) e idonee ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano (lettera F).**

Dall'esame di quanto specificato nella richiesta di parere, tuttavia, non si colgono nella disciplina relativa alle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti per la produzione di biogas elementi impeditivi o limitativi della possibilità di realizzare l'impianto.

Piuttosto, con riferimento al caso di specie risultano ben più rilevanti le indicazioni di cui alla lettera G, ("*Prescrizioni per gli impianti di produzione di energia da biogas e produzione*") dove sono specificati i criteri prevalentemente ambientali e territoriali che devono essere comunque osservati per la realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano nelle aree considerate idonee alla localizzazione.

Fra questi, giova ricordare che:

1. "*ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti, l'autorità competente **tiene conto della quantità e della distanza di provenienza delle biomasse e del fatto che le stesse siano ottenute o meno da colture dedicate**, in relazione alle vocazioni del territorio e alle attività e produzioni locali*";

2. "*per **evitare il cumulo degli impatti derivanti** dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue è valutata in termini cumulativi, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica o di controllo dei titoli abilitativi sostitutivi, fatta eccezione per gli impianti localizzati in Aree Ecologicamente Attrezzate e aree industriali*";

3. "*ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti **nel territorio rurale**, **DEVE ESSERE PREVISTA**, alla luce delle ragionevoli alternative, **la collocazione all'interno degli insediamenti rurali esistenti**, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale*".

4. "*l'autorizzazione alla realizzazione all'impianto deve stabilire un **piano di monitoraggio delle emissioni odorigene** per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo, che interessi anche la fase di entrata a regime degli impianti, ad esito del quale l'Autorità competente potrà prescrivere la prosecuzione o la modifica del piano di monitoraggio ovvero la realizzazione degli*

ulteriori sistemi di abbattimento degli odori che risultassero necessari, secondo le indicazioni delle linee guida approvate dalla Giunta regionale";

5. "*le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas. La compatibilità di tali limiti con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse*";

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite nel quesito, si dovrà comunque tenere nel debito conto dei suddetti **criteri tecnici che possono risultare preclusivi della stessa realizzazione dell'impianto (in particolare i punti 1, 2 e soprattutto 3)**.

Si concorda, poi, con la considerazione in base alla quale, data la vicinanza con un sito facente parte della Rete Natura 2000, per la realizzazione dell'impianto in esame deve essere acquisita la VINCA.

In subordine, si sottolinea la particolare rilevanza delle necessarie mitigazioni degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas (per esempio a causa del traffico indotto per il trasporto dei materiali da trattare nell'impianto) e delle emissioni odorigene, vista la vicinanza con il centro abitato (vedi in particolare punto 4) che potranno e dovranno essere oggetto di apposite prescrizioni in sede di rilascio della relativa autorizzazione, assieme all'immediata assunzione di quelle prescrizioni cui si fa cenno nella richiesta di parere, che hanno reso compatibile l'impianto Maserati Energia.

Il Comune è pienamente titolato a far valere tutte le tematiche indicate nel quesito trasmesso (e corrispondenti ai punti sopra richiamati) in sede di conferenza di servizi, con adeguata motivazione su ciascun punto considerato, e pretendere che se ne tenga nel debito conto anche ai fini del procedimento di AUA, considerando dette tematiche preclusive dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Si ricorda infine che si può **inserire nel PUG**, che sostituisce dopo la L.R. n. 24 del 2017 tutti i piani urbanistici, tra cui il RUE, la determinazione delle distanze minime per la localizzazione degli impianti dai centri urbani (punto 5). Anche la sola assunzione del piano potrebbe risultare utile per attivare in salvaguardia tale previsione.

Sotto altro profilo, si fa presente che, come ricordato al paragrafo 3.5 dell'*Atto di coordinamento tecnico in merito agli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS) e al procedimento unico di cui all'art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017*, approvato con la **DGR n. 1577 dell'8 luglio 2024, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili "*non***

RegioneEmilia-Romagna

***comportano invece consumo di suolo**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LUR, in quanto la realizzazione di detti impianti non è soggetta alla disciplina urbanistica bensì alla normativa statale e regionale di settore che non prevede tale limitazione*".

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

documento firmato digitalmente

FD